



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 5 aprile 2006

Deliberazione n. 9/2006

**OGGETTO:** **Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua.**  
*(Articoli 6, 14, 34 e 42 delle Norme di Attuazione del PAI).*

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a "*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*";
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po*";
- il DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*";
- il DPCM 24 luglio 1998, recante "*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*";
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante "*Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- in particolare, l'art. 1, comma 1bis della suddetta normativa, relativo a "*Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio*";
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "*Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*".



**RICHIAMATE**

- la propria Deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995*";
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)*";
- in particolare, la, recante "*Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po*" (Direttiva di PAI n. 3);


**PREMESSO CHE**

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- l'art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 – come modificato dall'art. 12 del DL 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 – prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- l'art. 1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;
- in conformità alla normativa di cui al punto precedente questo Comitato, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, ha adottato il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6ter della citata legge 183/1989. L'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- il PAI è stato approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 183/1989, con DPCM 24 maggio 2001;
- il PAI, in particolare, ha esteso la delimitazione delle Fasce fluviali originariamente introdotta dal "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*" (PSFF – adottato da questo Comitato Istituzionale con Deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997 e successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998) ai corsi d'acqua della parte del bacino del fiume Po non precedentemente interessata dal PSFF medesimo assumendo, in tal modo, i caratteri ed i contenuti di "*secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali*";



**CONSIDERATO CHE**

- a norma dell'art. 6 delle Norme di Attuazione del PAI, tale piano stralcio specifica le linee generali di assetto idraulico e idrogeologico per i differenti ambiti in cui è suddiviso il bacino di riferimento (rete idrografica principale e fondovalle; rete idrografica secondaria di pianura e rete scolante artificiale; versanti e reticolo idrografico di montagna), individuando modalità di attuazione degli interventi di difesa e prevedendo, a tale scopo, l'eventuale adozione di successive apposite direttive;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 14 delle Norme di Attuazione del PAI *“Il Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del territorio e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica del territorio ...”*;
- ai sensi del comma 4 dell'articolo 34 delle Norme di attuazione del PAI, l'Autorità di bacino del fiume Po aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni di progettazione degli interventi di manutenzione e di formulazione dei programmi triennali;
- in conformità alla norma suddetta, gli interventi di asportazione e movimentazione di materiale litoide dagli alvei dei corsi d'acqua sono stati disciplinati dalla Direttiva di PAI n. 3, recante *“Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po”*. Nell'ambito di tale Direttiva sono definite, in particolare, le specifiche di progettazione degli interventi di manutenzione che comportino asportazione di materiali inerti dall'alveo e i criteri di inserimento degli stessi nei programmi triennali;
- l'articolo 2, (Norme generali), della Direttiva di cui al punto precedente dispone, in particolare, che *“nel bacino del Po, l'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua, dal demanio fluviale, lacuale e marittimo è consentita nei seguenti casi:*
  - a) *asportazioni costituenti a tutti gli effetti attività finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture;*
  - b) *asportazioni costituenti parte integrante di interventi finalizzati al mantenimento della officiosità dei mandracchi di accesso ai porti fluviali e relativi imbocchi;*
  - c) *asportazioni di materiali inerti dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, per il mantenimento dell'officiosità dei canali di scarico e del volume utile di ritenzione previsto dal progetto dell'opera, ferme restando le disposizioni di cui alla L. 319/1976 e sue modificazioni e al D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997;*
  - d) *asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica;*
  - e) *asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali;**asportazioni manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m3 annui.*  
*E' fatto salvo quanto espressamente disposto dalle leggi regionali in materia di parchi e aree protette”;*



- l'articolo 42 delle Norme di Attuazione del PAI, inoltre, considera di carattere prioritario un *“programma di intervento, da realizzarsi a cura dell’Autorità idraulica competente, relativo al monitoraggio delle caratteristiche fisiche e idrologiche degli alvei, finalizzato a fornire elementi conoscitivi in grado di rappresentare l’evoluzione morfologica dei corsi d’acqua principali, in termini di erosione e sovralluvionamento e l’andamento del trasporto solido di fondo e in sospensione, anche attraverso l’affinamento dei modelli numerici di bilancio del trasporto solido e il confronto con le sezioni morfologiche storiche del fiume”*.

#### **CONSIDERATO INOLTRE CHE**

- vi è la necessità di affrontare correttamente gli aspetti relativi alla gestione dei sedimenti dell’alveo dei corsi d’acqua per contemperare alle esigenze di salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e ambientali con quelle di natura idraulica che richiedono eventualmente interventi di asportazione e/o movimentazione dei sedimenti;
- la *“gestione dei sedimenti”* deve riguardare l’insieme delle azioni di carattere non strutturale (approfondimenti conoscitivi, monitoraggio, individuazione di vincoli e di regole operative) e di carattere strutturale (interventi di movimentazione ed eventualmente asportazione di materiale litoide) necessarie al conseguimento di buone condizioni di officiosità idraulica, morfologica e ambientale del corso d’acqua;
- la programmazione e la progettazione di interventi di manutenzione e sistemazione dell’alveo comportanti asportazione e/o movimentazione di materiale litoide deve essere preceduta da specifiche valutazioni morfologiche, idrauliche ed ambientali, condotte alla scala di analisi propria dell’intera asta fluviale o torrentizia;
- è pertanto necessario fornire criteri ed indirizzi tecnici per un corretto sviluppo del processo conoscitivo sulle aste fluviali e torrentizie, nonché per la programmazione degli interventi strutturali e non strutturali necessari alla corretta gestione dei sedimenti dell’alveo dei corsi d’acqua.

#### **RITENUTO**

dunque, sulla base delle considerazioni sviluppate in precedenza, che sia necessario procedere all’adozione di una specifica Direttiva tecnica in aggiornamento ed integrazione della suddetta Direttiva di PAI n. 3 *“Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po”*;

#### **ACQUISITO**

il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 23 marzo 2005;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale




**DELIBERA****ARTICOLO 1**

1. È adottata, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 14 e 34 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, richiamato in premessa, la "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", (brevemente definita, di seguito: *Direttiva*) allegata alla presente Deliberazione, della quale costituisce parte integrante e costitutiva.
2. La Direttiva di cui al comma precedente aggiorna la Direttiva del PAI n. 3 "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po" per quanto riguarda i punti 1, 2, 3, 4 e 6. L'aggiornamento del punto 5 sarà effettuato successivamente, con apposita Direttiva di cui all'art. 36, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI, così come modificato dalla Deliberazione n. 6/2004.
3. Nei corsi d'acqua del bacino del Po, gli interventi di movimentazione ed eventualmente asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o attivo dei corsi d'acqua e dalle aree dal demanio idrico, sono consentiti solo qualora siano conformi all'allegata Direttiva.
4. Non sono assoggettati alla disciplina della Direttiva le seguenti ipotesi:
  - a) interventi di rinaturazione non connessi alle dinamiche di trasporto solido, secondo quanto disciplinato dalla Direttiva di cui all'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI, così come modificato dalla Deliberazione n. 6/2004;
  - b) interventi di mantenimento della officiosità dei mandracchi di accesso ai porti fluviali e relativi imbocchi;
  - c) interventi nei bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico finalizzati al mantenimento dell'officiosità dei canali di scarico e del volume utile di ritenzione previsto dal progetto dell'opera, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modificazioni e al D. lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997;
  - d) interventi di asportazione manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui.
5. È fatto salvo quanto espressamente disposto dalle leggi regionali in materia di parchi e aree protette.

**ARTICOLO 2**

1. In attuazione di quanto prescritto dall'allegata Direttiva tecnica e secondo i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni in essa contenuti, le Regioni territorialmente competenti, eventualmente sulla scorta di specifici accordi con l'Autorità di bacino, predispongono un Programma generale di gestione dei sedimenti, per stralci funzionali di parti significative di bacino idrografico da individuare preliminarmente all'avvio delle attività e congiuntamente alla stessa Autorità di bacino.
2. Il Programma generale di cui al comma precedente è lo strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione degli interventi mediante il quale sono disciplinate le attività di manutenzione e sistemazione degli alvei comportanti movimentazione ed eventualmente asportazione di materiale litoide, nonché le attività di monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei.
3. Il Programma generale deve essere verificato e, se del caso, aggiornato al variare della situazione morfologica, idraulica, ecologica e territoriale dei luoghi ed in seguito ad eventi di piena significativi.



### ARTICOLO 3

1. Il Programma generale e i successivi aggiornamenti dello stesso devono essere sottoposti all'Autorità di bacino per l'espressione del parere di compatibilità con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti.

### ARTICOLO 4

1. Le Regioni territorialmente competenti trasmettono all'Autorità di bacino con cadenza annuale, anche durante il periodo transitorio di cui all'articolo successivo, una relazione informativa a consuntivo degli interventi di gestione dei sedimenti realizzati nell'anno precedente e del livello di raggiungimento degli obiettivi fissati nel Programma generale.


### ARTICOLO 5

1. Dalla data di entrata in vigore della presente Deliberazione e fino all'espressione del parere di compatibilità sul Programma generale, di cui al precedente articolo 3, le proposte di intervento comportanti asportazione di materiale litoide possono riguardare esclusivamente situazioni di carattere locale, sulla base di quanto stabilito dal punto 5 dell'allegata Direttiva.

### ARTICOLO 6

1. La presente Deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**Il Segretario Generale**  
(Dott. Michele Presbitero)



**Il Presidente**  
(On. Roberto Tortoli)

